




IN BREVE n. 51 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



**Coi più fervidi auguri
di Buon Natale !!!**

Marco Perelli Ercolini



ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: novembre 2021 – data di pubblicazione: 15 dicembre 2021 – prossima diffusione: 17 gennaio 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	105,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 3,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 3,3

3

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese NOVEMBRE 2021

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 15 DICEMBRE 2021 riferito al mese di novembre 2021

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2021

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **105,7**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **3,867669**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138
	Aprile	103,7	1,4	1,026393	0,500	1,526393	1,0152639	4,68320464
	Maggio	103,6	1,3	0,963079	0,625	1,578079	1,0157808	4,68558882
	Giugno	103,8	1,5	1,099707	0,750	1,849707	1,0184971	4,69811845
	Luglio	104,2	1,9	1,392962	0,875	2,267962	1,0226796	4,71741170
	Agosto	104,7	2,4	1,759531	1,000	2,759532	1,0275953	4,74008677
	Settembre	104,5	2,2	1,612903	1,125	2,737903	1,0273790	4,73908913
	Ottobre	105,1	2,8	2,052786	1,250	3,302786	1,0330279	4,76514601
	Novembre	105,7	3,4	2,492669	1,375	3,867689	1,0386767	4,79120289

IL DECRETO FISCALE E' LEGGE. COSA DICE?

Seicento milioni dallo Stato alle Regioni per far fronte al deficit da pandemia vissuto al termine di questi due anni, specializzando che possono essere assunti nelle cliniche private accreditate, e soprattutto rinvio al 2023 della fattura elettronica per le professioni sanitarie: sono le novità che vedremo con la conversione in legge del decreto fiscale, il decreto legge 146 del 21 ottobre scorso [Continua]

LEGGI IN

IL DECRETO FISCALE È LEGGE, DA SPECIALIZZANDI A FATTURA ELETTRONICA ECCO TUTTE LE NOVITÀ PER I MEDICI a cura di Mauro Miserendino in DoctorNews di giovedì 16 dicembre 2021

[Il decreto fiscale è legge, da specializzandi a fattura elettronica ecco tutte le novità per i medici \(doctor33.it\)](https://www.doctor33.it/it/news/16-dicembre-2021-il-decreto-fiscale-e-legge-da-specializzandi-a-fattura-elettronica-ecco-tutte-le-novita-per-i-medici)

BONUS FACCIATE SE TUTTO FINITO AL 31 DICEMBRE

Sulla base delle nuove disposizioni del DL antifrodi (numero 157/2021) il contribuente può usufruire della detrazione fiscale del 90% (Bonus facciate) solo per le spese effettivamente sostenute

entro il 31 dicembre 2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori oltre che l'asseverazione di congruità.

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - Interpello 914-1430/2021

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Dir.Reg.Campania Interpello n. 914-1430/2021
(documento 274) – vedi sotto la rettifica dell'Ufficio**

INTERESSI LEGALI IN AUMENTO DAL 1° GENNAIO 2022

Interessi legali in aumento dal 1° gennaio 2022: il tasso passerà dallo 0,01 previsto per il 2021 all'1,25 per cento.

Lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2021.

Periodo di riferimento	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5 per cento
16.12.1990 - 31.12.1996	10 per cento
01.01.1997 - 31.12.1998	5 per cento
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 per cento
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 per cento
01.01.2002 - 31.12.2003	3 per cento
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 per cento
01.01.2008 - 31.12.2009	3 per cento
01.01.2010 - 31.12.2010	1 per cento
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 per cento
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 per cento
01.01.2014 - 31.12.2014	1 per cento
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 per cento
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 per cento
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 per cento
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3 per cento
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8 per cento
01.01.2020 - 31.12.2020	0,05 per cento
01.01.2021 - 31.12.2021	0,01 per cento
01.01.2022 - 31.12.2022	1,25 per cento

La modifica del tasso legale produce effetti anche con riferimento alle pensioni e alle prestazioni in pagamento dall'Inps (come ad esempio le prestazioni di fine rapporto e di fine servizio). In particolare il ritardato pagamento delle prestazioni in scadenza dal 1° gennaio 2022 sarà oggetto di un interesse legale pari allo 1,25%.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

13 dicembre 2021

Modifica del saggio di interesse legale

(GU n.297 del 15-12-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi

legali di cui all'art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro:
Franco

GREEN PASS: DAL 15 DICEMBRE SI RIDUCE LA VALITÀ DEL GREEN PASS da DplMo

Si ricorda che dal 15 dicembre 2021, in virtù di quanto previsto dal decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 (articolo 3), la validità del Certificato verde Covid-19 (cd. Green pass) è ridotta da 12 a 9 mesi, nei seguenti casi:

- a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario,
- a decorrere dalla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario,
- a decorrere dall'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2,
- a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo, avvenuta dopo la guarigione da SARS-CoV-2.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 9 (Certificazioni verdi COVID-19) del Decreto Legge 52/2021.

DL n.172 del 26 novembre 2021

Art. 3 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto ciclo»;

2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute.»;

c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021

Art.9 - Certificazioni verdi COVID-19

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, **((al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo))**; **((14))**

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del **((ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo))**. **((14))**

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di **((nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario))** ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del **((predetto ciclo))**.

((In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.))

La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 (*nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute*)) e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. **((14))**

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del *((ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo))*, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di *((nove mesi))* a decorrere dall'avvenuta guarigione. **((14))**

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra

questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

IPSOA QUOTIDIANO: GREEN PASS, SMART WORKING E CONGEDI

PARENTALI: CASI E REGOLE DA SEGUIRE da DplMo pubblicato il 17 Dic 2021
con approfondimento di *Roberto Camera** – in collaborazione con IPSOA

“Il decreto legge che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 ha differito l’obbligo di possesso del green pass “base” per accedere nei luoghi di lavoro. Prorogato, inoltre, lo smart working semplificato con possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto anche in assenza di un accordo individuale. Sempre fino al 31 marzo viene prorogato il congedo parentale straordinario per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni e di età compresa fra 14 e 16 anni, con figli disabili, nonchè per i lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni. Quali sono le ulteriori norme, correlate con lo stato di emergenza, i cui termini vengono prorogati al prossimo mese di marzo? ...”

[continua la lettura dell'articolo](#)

← **CTRL + clic**

ARTICOLO: IL PROTOCOLLO SUL LAVORO AGILE da DplMo pubblicato il 17 dic 2021 con approfondimento di *Eufranio Massi* per Generazione Vincente

“Il giorno 7 dicembre 2021 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore privato, con il supporto di un gruppo di lavoro, composto da professori universitari e da magistrati, istituito con Decreto del Ministro del Lavoro, hanno sottoscritto un protocollo sul lavoro agile il cui obiettivo, nel solco della legge n. 81/2017, intende agevolare e, in un certo senso, rendere contrattualmente strutturale, il ricorso a tale modalità di erogazione della prestazione di

lavoro sperimentata, massicciamente ed anche in maniera confusa ed approssimativa, durante la pandemia. ”

[continua la lettura](#)

← **CTRL + clic**

BONUS FACCIATE, DIETROFRONT DRE CAMPANIA: BASTANO I LAVORI AVVIATI

da Edotto Day del 17 dic.2021 cura di Roberta Moscioni

Con la nuova risposta n. 914-1549/2021 del 16 dicembre, la DRE Campania ha così ritirato, rettificando, l'interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre scorso (vedi sopra).

Nella nuova risposta si legge che: *“Ciò posto, la scrivente è dell’avviso che i condomini possano beneficiare del c.d. bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione a interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti”*.

Di fatto, viene così confermato che, per poter usufruire della detrazione fiscale relativa al Bonus facciate:

- **non è necessaria l’ultimazione dei lavori;**
- **è sufficiente il sostenimento della spesa,** indipendentemente dallo **stato di avanzamento** per tutti i bonus diversi dal 110%.

Ne deriva che, con l’entrata in vigore del DL Antifrodi, per poter effettuare la comunicazione di cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessaria oltre al visto di conformità, **l’asseverazione di congruità della spesa**, che può essere rilasciata dai tecnici abilitati per lavori *“che risultino almeno iniziati”*.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Dir.Reg.Campania Interpello n. 914-1549 del 16.12.2021 di rettifica precedente Interpello n. 914-1430/2021 (documento 275)

LA MATERNITÀ ENPAM PER LE SPECIALIZZANDE da Enpam Previdenza n. 42 del 17 dicembre 2021 – Lettera al Presidente

Sono una specializzanda iscritta anche alla Gestione separata Inps. Posso usufruire delle tutele Enpam per la natalità? Inoltre non riesco a capire se ho diritto al bonus bebè perché non è specificato che non bisogna essere tutelati da altre gestioni.



Gentile Collega,

le tutele dell’Enpam per la genitorialità sono ampie e inclusive. L’indennità di maternità ad esempio copre tutte le professioniste iscritte all’Ordine o per tutto il periodo previsto dalla legge (5 mesi), oppure, nel caso siano già garantite da altri enti, solo nei periodi in cui risultano scoperte.

Questo è il caso delle specializzande come te. Negli anni di specializzazione si ha diritto all’indennità di maternità dell’Enpam per i periodi che non sono coperti dalla borsa di

specializzazione, per esempio se il bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 mesi di assenza per un'altra maternità o per malattia. Oltre all'indennità, le specializzande possono chiedere il bonus bebè, un assegno di 1500 euro per le spese del primo anno di vita del bambino. Ogni anno viene pubblicato un bando per poterlo richiedere. Per l'Enpam non esistono vincoli di incompatibilità con altri sussidi.

Per le dottoresse mamme inoltre che hanno redditi libero professionali con versamenti alla Quota B dell'Enpam (per almeno tre anni) il bonus da quest'anno è doppio (3mila euro).

In un periodo in cui l'Italia continua ad avere dati molto bassi di natalità credo debba essere un impegno della Fondazione Enpam, come ente dei medici, quello di incentivare le nascite proteggendo le famiglie a partire dai più fragili, che sono al contempo la garanzia del nostro futuro.

Alberto Oliveti

Presidente Fondazione Enpam

DAL WEB LA PENSIONE ARRIVA PRIMA da Enpam Previdenza n. 42 del 17 dicembre 2021 a cura della Redazione

L'introduzione del servizio per presentare domanda di pensione attraverso la propria area riservata ha portato a un taglio drastico dei tempi di attesa per le categorie coinvolte.

A due mesi e mezzo dal lancio del nuovo servizio online che consente di fare domanda di pensione di Quota A e per la Medicina generale, il bilancio è più che positivo.

Delle circa 1.700 domande giunte, quasi il 90 per cento è stato gestito e liquidato dalla procedura informatica automatizzata che in pochi secondi ha consentito di liquidare la pratica pensionistica portandola a buon fine.

Grazie al nuovo servizio si è quindi raggiunto l'obiettivo di abbattere i tempi di gestione delle pratiche, risparmiando in special modo sui tempi di postalizzazione della documentazione e su quelli legati all'inserimento e alla verifica dei dati.

Un traguardo raggiunto, mentre la gobba previdenziale manifesta i suoi effetti sul numero di pensionamenti richiesti, che consente di liberare risorse, in attesa che il servizio sia reso disponibile anche alle altre gestioni.

VELOCITÀ RECORD SE LA DOMANDA ARRIVA PRIMA DI METÀ MESE

Se prima potevano passare circa 90 giorni tra l'invio del modulo cartaceo e il primo bonifico sul conto del pensionato, adesso – per chi è in regola con i contributi – l'attesa si è abbassata a una media di 30 giorni per ricevere l'assegno di Quota A o quello della gestione della medicina generale (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, ecc).

Come per il pollo di Trilussa, anche in questo caso c'è chi aspetta 45 giorni e chi solo 15; però qui c'è una spiegazione precisa.

Per poter pagare le pensioni all'inizio mese, l'Enpam deve infatti elaborare i dati al massimo entro la metà del mese precedente.

Se per esempio un pensionando fa domanda un minuto prima che partano le elaborazioni, potrebbe ricevere il suo primo bonifico dopo circa due settimane; un collega arrivato subito dopo il momento spartiacque dovrà attendere il pagamento del mese ancora successivo (quindi circa 45 giorni dopo).

Questi tempi riguardano comunque i casi non problematici: quando per esempio l'iscritto non è in regola con i contributi, è necessaria una procedura di regolarizzazione che allunga l'attesa.

In altri casi, comunque una minoranza, è il sistema informatico a segnalare la necessità di ulteriori approfondimenti sulla pratica.

Progressivamente anche le pensioni delle altre gestioni Enpam si chiederanno online.

ALBERTO OLIVETI CONFERMATO ALLA GUIDA DELL'ADEPP da Enpam Previdenza n. 42 del 17 dicembre 2021 a cura della Redazione

Il presidente dell'Enpam, Alberto Oliveti, è stato rieletto per acclamazione presidente dell'Adepp, l'associazione degli Enti di previdenza privati italiani.

Oltre a Oliveti, sono stati confermati la vice presidente vicaria Tiziana Stallone (biologi) e il vice presidente Giuseppe Santoro (architetti e ingegneri). Gli altri membri del direttivo sono Diego Buono (geometri), Stefano Distilli (commercialisti) e Francesco Nardone (notariato).

“Sono molto onorato di essere stato chiamato a proseguire l'impegno di rappresentare l'associazione degli Enti previdenziali privati – ha detto il riconfermato Alberto Oliveti –. Saranno tre anni di sfide intense che affronteremo per dare sempre maggiori tutele ai professionisti”.

Il collegio sindacale sarà presieduto da Alessandro Visparelli (consulenti del lavoro). Membri Giuseppe Scolaro, vice presidente della Cassa ragionieri, e Gianni Mancuso, presidente della Cassa dei veterinari.

L'Adepp riunisce le 20 Casse italiane di previdenza e assistenza dei professionisti.

Gli enti aderenti all'associazione raccolgono 1,6 milioni di iscritti e gestiscono oltre 100 miliardi di euro.

INPS - TFR DIPENDENTI PUBBLICI: ACQUISIZIONE DEI DATI GIURIDICO-ECONOMICI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4478 del 15 dicembre 2021, fornisce le istruzioni per l'avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici utili ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dipendenti pubblici, per la completa integrazione con la posizione assicurativa.

Il nuovo processo di telematizzazione del TFR dei dipendenti pubblici si è posto l'obiettivo di superare le criticità legate alla trasmissione da parte delle amministrazioni dei dati riepilogativi dei servizi e delle retribuzioni utili alla definizione della prestazione ed è stata, pertanto, sviluppata una modalità di acquisizione dei flussi di comunicazione dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR .

La procedura opera mediante l'utilizzo dei dati presenti nella banca dati posizione assicurativa, alimentata dal flusso UNIEMENS - ListaPosPA , che garantisce la regolarità dei versamenti contributivi.

Il nuovo processo si articola in più fasi, a partire dalla predisposizione dell'“Ultimo miglio TFR ” da parte dell'ente datore di lavoro nella funzione predisposta sull'applicativo “Nuova Passweb”.

Vedasi anche la circolare INPS n. 185 del 14 dicembre 2021.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4478 del 15.12.2021 (documento 276)
INPS Circolare n. 185 del 14.12.2021 (vedi Brevia 50 e documento 273)**

EMENDAMENTO DEL GOVERNO ALLA RIFORMA IRPEF

Tra le altre novità dell'emendamento omnibus presentato al Senato che recepisce l'intesa sulle tasse, c'è l'esonero dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti (con l'esclusione dei rapporti di tipo domestico) con una retribuzione massima di 2.692 euro al mese, ovvero 35.000 euro annui considerando tredici mensilità.

La misura ha carattere «eccezionale» riferita solo al periodo primo gennaio-31 dicembre 2022.

NOVITA' NELLA LEGGE DI BILANCIO - BONUS TV ANCHE NEL 2022 e DECODER PER I PENSIONATI A BASSA PENSIONE

Il rifinanziamento del bonus TV e il decoder sono previsti dal maxi emendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2022; in particolare agli ultrasessantenni con una pensione fino a 20.000 euro annui Poste Italiane provvederà alla consegna a casa di un decoder di importo non superiore a 30 euro,

INPS - COVID-19: ISTRUZIONI CONGEDO PARENTALE

STRAORDINARIO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 189 del 17.12.2021 (documento 277)

ECM, PENSIONATI ESENTI (mpe)

Finalmente dopo anni di richieste su richieste della Feder.S.P.eV. per una esenzione dall'acquisizione dei crediti ECM per i medici che pensionati senza professione abituale, ma ancora iscritti all'Ordine per segno di appartenenza alla categoria (medici si diventa e si rimane per sempre, anche da pensionati...usque ad finem!!!) dopo una formulazione di esenzione che lasciava a dubbie interpretazioni applicative dell'esenzione e difficili da attuare per la categoria dei pensionati poco avvezza al computer, ecco una norma chiara e semplice (Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 14 dicembre u.s.- vedi sotto e documento 278):



3. Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d'età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l'esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell'esenzione


Il professionista (medico o odontoiatra) che compie 70 anni, è esente d'ufficio dall'obbligo formativo ECM (e non deve fare nulla); se, invece, continua l'«esercizio non saltuario» dell'attività professionale deve darne comunicazione al Co.Ge.A.P.S.; ma, attenzione, la comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione, da cui poi l'obbligo dell'acquisizione dei crediti ECM.

ECM: NUOVA DELIBERA da Newsletter OMCeOMI n. 53/2021

La recente delibera della Commissione nazionale per la formazione continua prevede importanti novità.

Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è ora consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.

Nella delibera si specifica che “per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019”.

 Inoltre “per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.”

Si precisa che resta invariato quanto stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, in base al quale è consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, fino al cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login> oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID. È altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, dal triennio 2020/2022 eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019.

N.B. - Si ribadisce che potranno essere spostati unicamente i crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021

ALLEGATI A PARTE - ECM Delibera 14.12.2021 (documento 278)

Per offrire un supporto agli iscritti l’OMCeOMI ha realizzato alcune FAQ in argomento:

[FAQ ECM](#)  **CTRL + clic**

RIFORMA PENSIONI

➤ Per i Sindacati è prioritario introdurre forme di tutela pensionistica per i giovani con carriere discontinue, come la “pensione di garanzia”.

La Cisl, in particolare, ha elaborato una proposta, assorbita nella proposta unitaria delle tre organizzazioni sindacali, per garantire un trattamento pensionistico adeguato alle giovani generazioni anche attraverso la valorizzazione “gratuita”, a fini previdenziali, dei periodi di formazione e di inoccupazione legati a politiche attive. L’assegno sarebbe di tipo contributivo e ne beneficerebbero soprattutto i nati dopo il 1970, spesso alle prese per lunghi periodi di tempo con lavori precari.

➤ Il Governo considera quella del contributivo per tutti la via maestra da seguire, soprattutto nel caso dei trattamenti anticipati, e non appare disposto a far lievitare ulteriormente la spesa

pensionistica, che è già una sorta di “vigilata speciale” da parte di Bruxelles. Non a caso per il mini-pacchetto sulle pensioni inserito nella manovra sono stati messi a disposizione non più di 600 milioni.

- Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrando ieri (20 dicembre 2021) i sindacati, ha detto addio alla riforma Fornero pur senza intaccare “il contenitore” che resta il contributivo, quindi la sostenibilità nel medio e lungo periodo del sistema. “Le proposte devono essere all’interno di questo contenitore. Si va in pensione con quanto si è versato”.

Dunque disponibilità del Governo a fare una discussione di riforma della legge Fornero....???

CLAIMS MADE, PERCHÉ LA RETROATTIVITÀ DI 10 ANNI POTREBBE NON ESSERE SUFFICIENTE? da Sanità Informazione – Contributi e Opinioni del 3 dicembre 2021 a cura di Cristina Lombardo e Attilio Steffano

«In sede di sottoscrizione della polizza, potrebbe risultare più prudente richiedere un termine di retroattività superiore ai dieci anni o, addirittura, illimitato»

La strutturazione delle **coperture assicurative delle aziende sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria** richiede – da sempre – una particolare consapevolezza e competenza in ordine ai rischi e alle criticità tipici dell’attività che si intende assicurare al fine di salvaguardare la serenità dell’assicurato.

Proprio in quest’ottica, nell’ambito della riforma normativa introdotta dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), il Legislatore ha scelto di prevedere un **corredo minimo di requisiti** che tutte le suddette polizze assicurative devono necessariamente contenere, per garantire, da un lato, gli assicurati e, dall’altro lato, i soggetti danneggiati.

All’art. 11 della L. 24/2017, è infatti espressamente previsto che la copertura assicurativa operi per tutte le richieste risarcitorie pervenute all’assicurato e denunciate alla compagnia, per la prima volta, durante la vigenza temporale della polizza, anche se la condotta lesiva ed il danno conseguente si siano verificati in un periodo precedente a quello di vigenza della polizza (c.d. *claims made*, letteralmente, “a richiesta fatta”).

Claims made, la retroattività decennale

Per quanto concerne il fatto generatore della richiesta risarcitoria, è stata inoltre prevista una **retroattività decennale** riferita quindi ad eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

Per fare un **esempio maggiormente esplicativo** dello schema contrattuale introdotto dalla norma, se il periodo di vigenza del contratto assicurativo decorre dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021, perché la polizza sottoscritta dal medico o dalla struttura sia operativa, la richiesta risarcitoria del paziente e la conseguente denuncia del sinistro dovranno pervenire – per la prima volta – nel corso del suddetto periodo annuale (*claims made*), ma ben potranno riferirsi a fatti occorsi sino a 10 anni prima (retroattività decennale). La norma in esame prevede anche un periodo di ultrattività in caso di cessazione definitiva dell’attività, elemento che, tuttavia, non sarà oggetto del presente approfondimento.

In questa sede, appare infatti più opportuno soffermarci sul periodo di retroattività di dieci anni previsto *ex lege*, per comprendere se tale specifica estensione temporale, nelle polizze di RCT delle strutture e dei sanitari, sia effettivamente adeguata per tutelare l’assicurato.

La retroattività decennale è sufficiente?

Per poter rispondere a tale quesito, si deve necessariamente far riferimento alla **prescrizione**, ossia al termine temporale del diritto di agire nei confronti del responsabile da parte del terzo danneggiato (i.e. paziente).

Sappiamo, al riguardo, che il termine prescrizione può variare da 5 a 10 anni, in base alla natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Nell'ambito specifico del contenzioso sanitario, l'art. 7 della [Legge Gelli-Bianco](#) ha infatti introdotto un doppio binario della responsabilità:

- di natura contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.), per le strutture, pubbliche e private, ed i liberi professionisti scelti direttamente dal paziente; in tal caso, la prescrizione dell'azione risarcitoria è di 10 anni;
- di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), per gli esercenti c.d. strutturati; in tal caso, la prescrizione dell'azione risarcitoria è invece di 5 anni.

Se ci soffermassimo quindi solo su questi semplici dati, il termine decennale della retroattività previsto dal Legislatore sembrerebbe pienamente congruo; come vedremo di seguito, tuttavia, in alcuni casi, potrebbe non esserlo.

La prescrizione mobile

È difatti essenziale evidenziare che, la prescrizione è, per sua natura, “mobile”; ciò significa, in concreto, che il *dies a quo*, ossia il termine da cui inizia a decorrere il periodo di 5 o 10 anni (a seconda dell'inquadramento del rapporto), non sempre coincide con il momento in cui il fatto dannoso si è verificato. Tale termine, in alcuni casi particolari, inizia infatti a decorrere in un momento successivo: da quando il danno si manifesta effettivamente e da quando il soggetto danneggiato ha conoscenza (o avrebbe potuto farlo, con l'ordinaria diligenza) del nesso causale tra il danno e la condotta del danneggiante.

Ecco che, in tutte queste ipotesi, il termine prescrizione (di 5 o di 10 anni) inizia a decorrere in un momento (anche di molto) successivo a quello in cui sia stato materialmente eseguito il trattamento sanitario.

La “**percepibilità**” e la “**conoscibilità del danno**” da parte del soggetto danneggiato e la sua consapevolezza della “**rapportabilità causale**” di tale danno con la condotta (colposa) del danneggiante – soprattutto in un ambito come quello dei sinistri sanitari, definiti lungolatenti per le peculiarità che li caratterizzano – giocano dunque un ruolo essenziale, ai fini della decorrenza del periodo prescrizione; pensiamo, ad esempio, ai contagi da emotrascusione degli anni '70 o '80 ovvero al classico caso di scuola della garza lasciata nell'addome del paziente durante un intervento chirurgico, di cui il paziente viene a conoscenza solo a distanza di diversi anni.

Tutto ciò, espone il sanitario, ma ancor più di frequente le strutture, ad **ipotesi di potenziale “scopertura”**, ossia di inoperatività della polizza, in quanto, in concreto, l'atto generatore della responsabilità potrebbe non risultare compreso nel termine (decennale) della retroattività.

L'incremento graduale della retroattività

Si fa notare, in merito, che taluni testi di polizza prevedono un **meccanismo di incremento graduale**, di anno in anno, del periodo decennale di retroattività, qualora il sanitario o la struttura mantengano la copertura assicurativa presso la stessa compagnia assicurativa per diversi anni consecutivi; sostanzialmente, il periodo iniziale di 10 anni, viene ad incrementarsi per ogni anno di rinnovo della polizza. Tale previsione non è però sempre presente nei contratti e si interrompe, in ogni caso, ogni qualvolta l'assicurato scelga di cambiare compagnia.

Per queste ragioni, in sede di sottoscrizione della polizza, potrebbe risultare più prudente richiedere un **termine di retroattività superiore ai dieci anni** o, addirittura, illimitato. Anche tale opzione

non è tuttavia sempre realizzabile a causa delle oggettive criticità, in termini di sostenibilità economica, con le quali, negli ultimi anni, sia la compagnia sia lo stesso contraente si trovano a dover fare i conti.

PARLAMENTO - PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO FISCO-LAVORO da DplMo

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

[il Testo coordinato](#)

 **CTRL + clic**

INPS CONTI DA RIFARE

L'INPS per arrivare in tempo a rinnovare gli assegni dal 1° gennaio 2022 ha ricalcolato gli assegni sulla base della perequazione che si è registrata nell'ottobre scorso e pari all'1,6% senza tenere conto di quella successivamente comunicata dal MEF (+1,7%). Pertanto molti conteggi che i pensionati stanno ricevendo sono errati (minori rispetto al dovuto) e dovranno essere aggiornati a marzo con la corresponsione anche degli arretrati maturati nelle mensilità di gennaio e febbraio.

INPS - CONCORSI

Avviso di selezione per l'acquisizione di n.78 geometri-periti industriali, mediante assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell'art.30, comma 2-sexies, D.Lgs. n.165/2001 e smi.

Si comunica che in forza della [determinazione direttoriale n. 225 del 20.12.2021](#) è prorogato il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l'**acquisizione di n. 78 geometri-periti industriali**, mediante assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell'art.30, comma 2-sexies, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

Il nuovo termine per l'invio delle domande è fissato alle ore **12 del 31 gennaio 2022**.

I candidati che hanno completato la domanda senza aver allegato il nulla osta prescritto dall'art.3, comma 11, dell'Avviso di selezione dovranno compilare una nuova domanda di partecipazione, comprensiva di nulla osta, che annulla e sostituisce la precedente da ritenersi non valida ai fini della selezione.

Termine presentazione domande: 23/12/2021 ore 12.00 **Nuovo termine: 31/12/2022 ore 12.00**

- [Scarica l'avviso](#)
- [Procedura](#)

Avviso di selezione per l'acquisizione di n.63 infermieri mediante assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

Si comunica che in forza della [determinazione direttoriale n.226 del 20.12.2021](#) è prorogato il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l'**acquisizione di n.63 infermieri**, mediante assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell'art.30, comma 2-sexies, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

Il nuovo termine per l'invio delle domande è fissato alle ore **12 del 31 gennaio 2022**.

I candidati che hanno completato la domanda senza aver allegato il nulla osta prescritto dall'art.3, comma 11, dell'Avviso di selezione dovranno compilare una nuova domanda di partecipazione, comprensiva di nulla osta, che annulla e sostituisce la precedente da ritenersi non valida ai fini della selezione.

Termine presentazione domande: 23/12/2021 h.12.00 **Nuovo termine: 31/01/2022 h. 12.00**

- [Scarica l'avviso](#)
- [Procedura](#)

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI GENNAIO 2022 da DplMo

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di gennaio 2022**.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 4 gennaio, sia per i pagamenti accreditati presso Poste italiane che per i pagamenti presso gli istituti di credito. Sulla base dell'ordinanza n. 816 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche a gennaio per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l'**anticipazione del pagamento** che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, **il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 27 al 31 dicembre 2021**.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

- A-C: 27 dicembre, lunedì;
- D-G: 28 dicembre, martedì;
- H-M: 29 dicembre, mercoledì;
- N-R: 30 dicembre, giovedì;
- S-Z: 31 dicembre, venerdì (mattina).

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque, per gennaio, il secondo giorno bancario del mese.

Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

Indice di rivalutazione definitivo per il 2021

L'aumento di perequazione automatica, già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per il 2021, è stato stabilito in via definitiva in misura pari allo 0,0%. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nel 2021.

Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per il 2022

Sono state effettuate le operazioni di rinnovo per il 2022. La percentuale di variazione per il calcolo della **perequazione delle pensioni** per il 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

L'Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per il 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022, ha utilizzato l'indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, pari all'1,6%.

Nel corso del primo trimestre del 2022 verrà effettuata l'elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.

Per ulteriori indicazioni sull'operazione di rinnovo per il 2022, si rimanda alla circolare in corso di pubblicazione.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2021 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2022.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2022.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Pensioni della Gestione pubblica

A seguito della verifica reddituale delle prestazioni collegate al reddito corrisposte in via provvisoria nel 2019, nel caso in cui, sulla base dei redditi esaminati, è risultato che sono stati corrisposti importi per prestazioni collegate al reddito superiori a quelli spettanti, è stato impostato a livello centrale il recupero a partire dalla rata di gennaio 2022. Ai pensionati interessati è stata inviata centralmente comunicazione dedicata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

INPS - PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA, CHIARIMENTI IN CASO DI RISCATTO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo "a percentuale" – su richiesta "agevolato" se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell'esercizio della

facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4560 del 21.12.2021 (documento 279)

**INPS - COVID-19: CONGEDO PARENTALE SARS COV-2 –
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021, comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario, per i lavoratori dipendenti.

Si tratta del congedo previsto per genitori/lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4564 del 21.12.2021 (documento 280)

Leggi anche Circolare Inps 189/2021 in documento 277